



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**

Servizio Agricoltura sostenibile, zootecnia, imprenditoria giovanile e femminile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9983 DEL 25/09/2025

OGGETTO: D.D. n. 5450/2025 “Informatizzazione dei Registri Biologici all’interno della piattaforma regionale GARI (attivazione del Modulo BIO)” e s.m.i. - proroga termine adempimenti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamati:

- Il Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 Maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE), ed in particolare le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all’articolo 34, paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a);
- il Regolamento di esecuzione n. 2021/2119 della Commissione del 1 dicembre 2021

che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 2, (registrazioni tenute dagli operatori e dai gruppi di operatori)

- il Regolamento delegato (UE) 2021/1691 del 12 luglio 2021 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica;
- la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” ed in particolare l'art. 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche) comma 3 relativamente alle disposizioni sui modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi;
- la legge 9 marzo 2022 n. 23 concernente “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.” Ed in particolare l'art. 7, lett. g) laddove prevede tra gli obiettivi del nuovo piano di azione nazionale per il biologico quello di migliorare il sistema di controllo e di certificazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
- il Piano di azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026 (PAN BIO) adottato con DM n. 696735/2023 ed in particolare l'azione 8.1 attinente all'Asse Trasversale: aggiornamento del sistema informativo per il biologico – biologico digitale che prevede oltre allo sviluppo nel SIB - SIAN dell'identificazione grafica dello stato delle particelle biologiche, anche lo sviluppo della sezione BIO del quaderno di campagna elettronico;
- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 “Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;
- il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023, *di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari* ed in particolare l'art. 16 (obblighi degli operatori) in merito alla tenuta delle registrazioni e della tracciabilità dei prodotti, l'art 17 (Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo) e l'art. 21 (sistemi di tracciabilità);

Richiamata la seguente normativa MASAF e AGEA:

- il DM 1° marzo 2021 n. 99707 che all'art. 4 stabilisce che le informazioni detenute dalle aziende agricole relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del “quaderno di campagna” di cui all'art. 10 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale;
- la Circolare AGEA ORPUM prot. n. 21371 del 14/03/2024 che al capitolo 6 detta le disposizioni per l'avvio e la gestione del quaderno di campagna elettronico su SIAN;

- la Circolare AGEA ORPUM prot. n. 96497 del 20/12/2024 (Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024.) ed in particolare il punto 6 (piano di coltivazione – notifica del biologico) che recita *“A partire dalla campagna 2025, al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori, l’azienda agricola, anche attraverso l’operatore delegato, deve indicare graficamente nel piano di coltivazione grafico le superfici destinate al biologico, distinguendo tra superfici in conversione biologica e superfici biologiche. Il sistema garantisce la coerenza con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB). A seguito del completamento dell’aggiornamento del Piano di coltivazione grafico, con il “rilascio” della scheda di validazione, le informazioni inserite nel piano di coltivazione alimentano in automatico la notifica grafica di attività di produzione biologica (art. 17 del d.lgs. 148/2023), in coerenza con il nuovo Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) di cui alla circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024.”*;

Richiamate:

- la D.D. n. 10045/2023 con la quale si è proceduto ad attivare l’applicativo gestionale GARI (Gestione Agricola e Rurale Informatizzata) al cui interno è stata implementata una specifica **sezione BIO del Quaderno di Campagna elettronico**, pienamente integrato con i dati del fascicolo SIAN – AGEA e quindi con il piano di coltivazione in esso contenuto quale elemento propedeutico alla compilazione dei registri;
- la D.D. n. 5450 del 28/05/2025 concernente *“Informatizzazione dei Registri Biologici all’interno della piattaforma regionale GARI (attivazione del Modulo BIO)”* con la quale è stata definita la procedura alla quale gli operatori biologici umbri devono attenersi per avviare le registrazioni BIO ai sensi del Reg. 848/2018 (**scheda materie prime, scheda colturale e scheda vendite**) all’interno del GARI secondo le modalità e tempistiche definite nello stesso atto (15 luglio 2025);

Vista la D.D. n. 7355/2025 con la quale il suddetto termine è stato posticipato al 30 settembre 2025 a causa di alcune problematiche emerse in fase di prima implementazione e legate a criticità nell’interscambio dati tra SIAN e GARI che impedivano l’individuazione degli appezzamenti biologici e quindi la corretta compilazione dei registri;

Atteso che la risoluzione di tale problematica ha richiesto l’implementazione di una nuova funzionalità nel GARI che ad oggi non è ancora operativa, rendendosi pertanto necessaria ulteriore proroga dei termini per l’avvio dell’informatizzazione dei registri BIO;

Sentiti nei gli Organismi di controllo del settore Biologico e le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra emerso, fornire un congruo periodo di tempo ai soggetti interessati alla compilazione dei registri BIO individuando la data del **31 dicembre 2025** quale nuova scadenza per la per la compilazione dei registri biologici all’interno del GARI;

Atteso che tale nuovo termine sostituisce ogni riferimento alle date riportate nell’allegato A alla D.D. n. 5450/2025 e s.m.i;

Ricordato che, in attesa della piena operatività del sistema (come già previsto nell’allegato A alla D.D. n. 5450/2025) gli operatori biologici sono comunque tenuti all’obbligo delle registrazioni su modello cartaceo conforme al Reg. UE 848/2018;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di stabilire, per quanto in premessa esposto, che il termine per la compilazione informatizzata dei registri BIO all'interno del GARI, riportato nell'allegato A alla D.D. n. 5450/2025 e s.m.i viene posticipato al **31 dicembre 2025**, fermo restando tutte le altre disposizioni riguardanti le procedure di cui al suddetto allegato;
2. di precisare che, in attesa della piena operatività del sistema GARI BIO, come già previsto nell'allegato A alla D.D. n. 5450/2025, gli operatori biologici sono comunque tenuti all'obbligo delle registrazioni su modello cartaceo conforme al Reg. UE 848/2018;
3. di notificare al MASAF - Ufficio PQA II - Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale, le disposizioni del presente atto per quanto di competenza;
4. di trasmettere le disposizioni del presente atto:
 - agli Organismi autorizzati al controllo degli operatori biologici umbri, affinché ne diano ampia diffusione agli operatori biologici stessi;
 - alle associazioni di categoria e ai liberi professionisti operanti in Umbria
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con valore di comunicazione formale agli operatori biologici o gruppi di operatori della regione Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/09/2025

L'Istruttore

Paolo Sensi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 25/09/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Paolo Sensi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 25/09/2025

Il Dirigente Vicario

- Simone Focaia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2